



COMUNE DI MEOLO

(Città metropolitana di Venezia)

REGOLAMENTO IN MATERIA DI GIOCHI

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 55 del 29.12.2016.

INDICE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Ambito di applicazione
- Art. 2 - Finalità e principi generali
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Caratteristiche dei giochi
- Art. 5 - Giochi vietati
- Art. 6 - Tabella dei giochi proibiti
- Art. 7 - Pubblicità ed informazione al pubblico
- Art. 8 - Localizzazioni e requisiti dei locali
- Art. 9 - Requisiti morali
- Art. 10 - Prescrizioni di esercizio e divieti
- Art. 11 - Orari

TITOLO II

SALE PUBBLICHE DA GIOCO - SALE BILIARDI – SALE GIOCHI – AGENZIE PER LA RACCOLTA DI SCOMMESSE IPPICHE E SPORTIVE - SALE VLT (videolottery) – SALE BINGO – NEGOZI DEDICATI

- Art. 12 - Apertura e trasferimento di sala pubblica da gioco e successive variazioni
- Art. 13 - Attività complementari
- Art. 14 - Prescrizioni e divieti

TITOLO III

INSTALLAZIONE DI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI E ALTRI GIOCHI LECITI IN LOCALI APERTI AL PUBBLICO DIVERSI DA QUELLI DEL TITOLO II

- Art. 15 - Tipologie di giochi - Prescrizioni generali
- Art. 16 - Divieti e prescrizioni specifiche
- Art. 17 - Adempimenti per l'installazione di apparecchi e congegni automatici e semiautomatici e altri giochi leciti

TITOLO IV

SANZIONI, PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 18 - Sanzioni
- Art. 19 - Sospensione e revoca
- Art. 20 - Disposizioni finali e transitorie
- Art. 21 - Entrata in vigore

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. , di seguito TULPS;
 - Regolamento di esecuzione del TULPS, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
 - Art. 38, commi 1 e 5 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
 - Art. 22, comma 6, della l. 27 dicembre 2002 n. 289, come modificato dall'art. 38, comma 5, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
 - Art. 14 bis del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - DPR 24 luglio 1977 n. 616 “Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382”;
 - Decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003 concernente l'individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, c. 6 e 7 del TULPS che possono essere installati in esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni relative all'installazione di tali apparecchi;
 - Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2007 “*Individuazione del numero massimo di apparecchi di intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del TULPS che possono essere installati per la raccolta del gioco presso i punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici*”;
 - Decreto Direttoriale 22 gennaio 2010, prot. 124/CGV, che ha introdotto la disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT, di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S.;
 - Decreto del 27 luglio 2011 del Direttore Generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, con cui vengono determinati i parametri numerici per l'installazione di apparecchi di gioco di cui all'art. 10, c. 6, del TULPS in esercizi commerciali ed altri;
 - Art. 24 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 “*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*”, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della L. 15 luglio 2011, n. 111;
 - Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante provvedimenti urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che ha assorbito il Decreto Direttoriale 12 ottobre 2011, emanato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 2, comma 3, del Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di giochi pubblici;
 - Decreto legge 13 settembre 2012 n. 158 “*Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute*”, convertito con modificazioni nella legge n. 189/2012, in particolare art. 7, recante “*Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l'attività sportiva non agonistica*”;
 - Legge n. 189 dell'8 novembre 2012 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute;
 - Legge regionale 27 aprile 2015 n. 6, art. 20, recante “*Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio dalla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico (GAP)*”.
- Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, anche successive, in materia.
- Legge 28 dicembre 2015 n. 208, art. 1, commi 848 - 918 (c.d. “legge di stabilità”).

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, in relazione all'analisi del GAP predisposta dalle ASL del territorio, la quale ne costituisce parte integrante, disciplina la materia dei giochi leciti di competenza comunale in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e ss.mm.ii., d'ora innanzi TULPS, e dall'art. 20 della Legge Regione Veneto 27 aprile 2015 n. 6, nonché dal vigente regolamento edilizio.

2. Le tipologie dei giochi trattati dal presente regolamento sono:

a) quelle previste dall'art. 110, comma 6 del TULPS, cosiddette new slot e VLT, giochi leciti esercitati in apposite sale pubbliche da gioco, sale dedicate, sale biliardi, agenzie per la raccolta di scommesse ippiche e sportive, negozi di gioco sale bingo, circoli pubblici e privati; alberghi, locande e pensioni; trattorie, osterie e ristoranti caffè, enoteche e bar con somministrazione di bevande alcoliche e non, stabilimenti balneari e piscine, rivendite di tabacchi ed attività commerciali;

b) apparecchi dell'articolo 110, comma 7 del TULPS, installate nei locali di cui al precedente punto a);

c) apparecchi meccanici ed elettromeccanici (AM): Biliardo e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo; elettrogrammofono e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone ("juke box"); apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: calcio balilla – bigliardini e apparecchi similari; Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo (flipper, gioco elettromeccanico dei dardi - cosiddette "freccette" e apparecchi similari; apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per bambini attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: congegno a vibrazione tipo "Kiddie rides" e apparecchi similari; apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: gioco a gettone azionato da ruspe e apparecchi similari.

3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le forme di intrattenimento esercitate su area pubblica e quelle nelle quali è prevalente l'attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo.

ART. 2 - FINALITA' E PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione dei locali in cui si pratica il gioco lecito avvenga evitando effetti pregiudizievoli per la sicurezza e il decoro urbano, la viabilità, l'inquinamento acustico e la quiete pubblica e limitando le conseguenze sociali dell'offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché la dequalificazione territoriale e del valore degli immobili.

2. L'Amministrazione intende prevenire il gioco patologico, anche attraverso iniziative di informazione e di educazione e valorizzare le forme di aggregazione sociale e di gestione del tempo libero che stimolino la creazione di relazioni positive, la comunicazione e la creatività.

3. Le procedure amministrative connesse all'apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente Regolamento si informano ai seguenti principi:

a) tutela dei minori;

b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di:

b1. contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto una delle forme di gioco indicate al precedente articolo 1, in funzione della prevenzione del gioco d'azzardo patologico;

b2. contenere i costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo, con particolare riferimento alla necessità di limitare i rischi derivanti dal fenomeno della sindrome da gioco patologico e dall'effetto che questi potrebbero avere nel contesto familiare;

c) tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza e del decoro urbano, della salute e della quiete della

collettività, limitatamente a quanto di competenza degli Enti Locali, fatte salve le prioritarie attribuzioni statali in materia;

4. Ai sensi dell'articolo 9 del TULPS, il Sindaco, nella veste di Autorità locale di Pubblica Sicurezza, si riserva la facoltà di imporre vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione al termine di un procedimento di valutazione in relazione a:

- a) rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;
- b) prossimità dei locali sede dell'attività a luoghi di pubblico interesse di cui al successivo art. 8;
- c) questioni di igiene e sicurezza pubblica.

5. I procedimenti amministrativi di cui al presente regolamento rientrano nella competenza dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) fatta eccezione per l'apertura e la gestione delle sale indicate al successivo art. 3, comma 1, lett. a.1), a.2) e a.3), di competenza della Questura.

ART. 3 - DEFINIZIONI

1. Si intende per:

a) **sala pubblica da gioco**, in seguito denominata "sala giochi": un esercizio composto da uno o più locali, la cui attività prevalente sia mettere a disposizione della clientela una gamma di giochi leciti e altre apparecchiature per intrattenimento, ad esclusione di quelle che possano configurarsi quale forma di spettacolo. Le sale giochi si distinguono in:

a.1) sale dedicate alle video-lottery (cosiddette VLT) di cui all'art. 88 TULPS di competenza della Questura;

a.2) sale per il gioco del Bingo di cui all'art. 88 TULPS di competenza della Questura;

a.3) negozi dedicati al gioco di cui all'art.38 co. 2 e 4 del D. L. 4 luglio 2006 n.223 (c.d. Bersani), nonché di cui all'articolo 1-bis, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (c.d. Giorgetti), di cui all'art. 88 TULPS di competenza della Questura;

a.4) sale per il gioco lecito di cui all'art. 86, comma 1, del TULPS, di competenza del Comune: sale giochi nelle quali è praticato il gioco mediante biliardi, bowling, carte da gioco e/o altri giochi leciti, nonché attraverso gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici e da gioco di abilità elencati al successivo punto b) con esclusione di quelli individuati al punto b.2);

b) **giochi leciti**: tutti i giochi effettuati con:

b.1) apparecchi di cui al comma 6 lettera a) dell'art. 110 TULPS;

b.2) apparecchi di cui al comma 6 lettera b) dell'art. 110 TULPS;

b.3) apparecchi di cui al comma 7 lettera a) dell'art. 110 TULPS;

b.4) apparecchi di cui al comma 7 lettera c) dell'art. 110 TULPS;

b.5) apparecchi di cui al comma 7 lettera c-bis) dell'art. 110 TULPS;

b.6) apparecchi di cui al comma 7 lettera c-ter) dell'art. 110 TULPS;

b.7) giochi vari (biliardo, bowling, carte da gioco, dama, scacchi, ecc.).

c) **apparecchi per l'esercizio del gioco d'azzardo**: gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, di cui è vietata l'installazione, che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai 100 euro, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S.;

d) esercizi già autorizzati ad installare apparecchi da trattenimento, ai sensi degli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S.:

- bar, caffè ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
- ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
- alberghi e strutture ricettive assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
- circoli privati ed enti assimilabili, che svolgono attività di somministrazione di alimenti e

- bevande riservata ai soli associati;
- agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi ed in generale punti vendita, previsti dall'art. 38 cc. 2 e 4 del d.l. 4.7.2006 n. 223, convertito dalla l. 4.8.2006 n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.);
 - sale destinate al gioco del Bingo, di cui al d. Min. delle Finanze 31.1.2000 n. 29 (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.);
 - rivendite di tabacchi e generi di Monopolio.

ART. 4 - CARATTERISTICHE DEI GIOCHI

1. I giochi devono essere leciti e conformi a quanto disposto dalla vigente legislazione nazionale.
2. E' consentita l'installazione e la gestione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di trattenimenti e da gioco di abilità ed aleatorietà, così come definiti dall'art. 110 TULPS ss.mm.ii. , purchè muniti dei relativi nulla osta rilasciati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, qualora previsti.
3. E' consentita l'installazione di apparecchi telematici senza vincita in denaro con connessione ad INTERNET, utilizzabili anche come strumenti di gioco da trattenimento, purché autorizzati secondo le vigenti normative e nel rispetto delle condizioni di cui al comma precedente.
4. Dev'essere garantita la differenziazione dell'offerta di gioco, attraverso l'installazione di apparecchi alternativi a quelli dell'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S..

ART. 5 - GIOCHI VIETATI

1. L'esercizio del gioco d'azzardo è vietato in tutte le sue manifestazioni e l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie, ad eccezione degli apparecchi e congegni espressamente consentiti dalla legge statale.
2. Sono altresì vietati tutti gli apparecchi e congegni che sono privi del nulla osta, ove necessario, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
3. Sono ritenuti giochi proibiti quelli indicati nella tabella predisposta dalla competente Questura.
4. Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.
5. Sono vietati gli apparecchi e i congegni automatici, semiautomatici da trattenimento e da gioco di abilità che, comunque denominati, si richiamino alle regole dei giochi indicati nella tabella dei giochi proibiti, qualunque siano i simboli adottati.

ART. 6 - TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI

1. In tutte le sale pubbliche da gioco o negli altri esercizi autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco, deve essere esposta, in luogo ben visibile, la tabella (art. 110 TULPS) predisposta dal Questore e vidimata ai sensi di legge, nella quale oltre al divieto delle scommesse, sono indicati i giochi d'azzardo e quelli vietati per motivi di pubblico interesse. Nelle sale da biliardo dev'essere altresì esposta in modo visibile la tariffa dei prezzi del biliardo corrispondente al costo della singola partita o quello orario.

ART. 7 - PUBBLICITA' ED INFORMAZIONE AL PUBBLICO

1. Nel locale deve essere esposta in modo chiaro e ben visibile la S.C.I.A. presentata ai sensi dell'articolo 19 della L. 241/90 e s.m.i. o l'autorizzazione.
2. All'interno dei locali autorizzati a detenere apparecchi da gioco devono essere esposti - in modo chiaro e ben visibile - cartelli contenenti le seguenti informazioni:
 - a. le indicazioni di utilizzo degli apparecchi in uso;
 - b. il divieto di utilizzo degli apparecchi e congegni che consentano vincite in denaro ai minori di 18 anni, nonché di quei videogiochi che, per il loro contenuto osceno o violento, siano menzionati nella tabella dei giochi proibiti.Nel cartello deve anche essere menzionata la limitazione di utilizzo ai minori di 14 anni - se non accompagnati da un familiare o altro parente maggiorenne - per tutti gli altri apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici da gioco di cui all'articolo 110, comma 7, lett. a) e c) del TULPS.
3. I cartelli devono avere dimensioni ed essere in numero tale da poter risultare facilmente visibili alla generalità dei giocatori. In ogni caso devono avere le dimensioni minime del formato A4 (mm.210x297 secondo lo standard ISO 216) ed essere scritti in italiano, inglese, francese, spagnolo, albanese, rumeno, russo, arabo e cinese in caratteri chiaramente leggibili.
4. Ai sensi della legge 8 novembre 2012 n. 189, nonché della L.R. n. 6/2015, gli esercenti sono tenuti a esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dall'ASL, diretto ad evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza alle persone con patologie connesse al GAP ed il test di autovalutazione e verifica del rischio da dipendenza da gioco d'azzardo, di cui al comma 4, lettera d) dell'art. 20 della L.R. n. 6/2015.
5. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno che consenta vincite in denaro deve essere chiaramente visibile il divieto di utilizzo ai minori di 18 anni;
6. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del TULPS:
 - a. devono essere permanentemente apposti, in modo visibile al pubblico, il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio;
 - b. devono essere esposte, in modo chiaro e visibile al pubblico, le informazioni relative agli importi totali delle vincite, al costo della partita, al funzionamento del gioco, alle regole che presiedono alla formazione delle combinazioni vincenti ed alla distribuzione dei premi; devono inoltre esporre in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco: qualora la stessa percentuale non sia definibile, è indicata la percentuale storica per giochi simili.
7. I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare nell'insegna od in messaggi pubblicitari il termine "Casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richiamino il concetto di gioco d'azzardo, né altri termini simili ingannevoli.
8. Le vincite conseguite - recenti e/o storiche - non possono essere pubblicizzate in alcun modo (con cartelli, manoscritti, proiezioni, ecc.) né all'interno né all'esterno dei locali.
9. In ogni caso è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco e/o di attrazione che si ponga in contrasto con l'articolo 7, commi 4, 4 bis e 5, del decreto legge n. 158 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 189 del 2012, nonché la concessione di spazi pubblicitari istituzionali e l'attività di comunicazione istituzionale, per pubblicizzare i giochi che prevedono vincite di denaro.

ART. 8 - LOCALIZZAZIONI E REQUISITI DEI LOCALI

1. In linea con quanto stabilito dall'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. n. 6/2015, sulla base dei criteri di riordino e sviluppo della dislocazione territoriale della rete di raccolta del gioco, che fanno parte integrante del presente regolamento, fermo restando l'adeguamento di tali criteri alle indicazioni che verranno fornite in sede di Conferenza Unificata Stato - Regioni, di cui all'art. 8 del

D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, e tenendo conto dell'impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei problemi connessi alla viabilità, all'inquinamento acustico e alla quiete pubblica, l'attività di nuove sale giochi o la nuova collocazione di apparecchi per il gioco lecito in esercizi di cui al Titolo II è consentita in locali che distino almeno 500 metri – da calcolare in linea d'aria - dai seguenti luoghi, definiti "sensibili":

I. istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado;

II. luoghi di culto;

III. impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani e tra questi anche i patronati e gli oratori;

IV. strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socioassistenziale, strutture ricettive per categorie protette;

V. giardini, parchi e spazi pubblici attrezzati e non, altri spazi verdi pubblici attrezzati e non;

VI. siti museali, centri culturali, biblioteche e centri civici;

VII. caserme, aree a servizi, cliniche, luoghi di particolare valore civico, espressamente individuati dai Comuni.

Non è considerata nuova collocazione di apparecchi di cui al comma 6 o 7 lettere a), c) e c-bis) dell'art. 110 TULPS, la sostituzione degli stessi.

2. Al fine della tutela della salute pubblica, per evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca incentivo al gioco, il locale deve rispettare una distanza minima di mt. 200 – da calcolare in linea d'aria - da sportelli bancari, postali o bancomat (né può averne al suo interno), agenzie di prestiti di pegno o attività in cui si eserciti l'acquisto di oro, argento od oggetti preziosi, o da altre apparecchiature eroganti denaro contante.

3. L'esercizio delle attività di cui al presente titolo è comunque vietato:

a) negli immobili di proprietà della Civica Amministrazione, che opererà inoltre affinché analogo divieto venga introdotto con riferimento agli immobili delle società partecipate della stessa;

b) nei chioschi su suolo pubblico.

4. I nuovi locali adibiti alle attività disciplinate dal presente regolamento devono essere ubicati esclusivamente al piano terra degli edifici, purché non all'interno o adiacenti a unità immobiliari residenziali. Non è, pertanto, ammesso l'utilizzo di locali interrati, o seminterrati, o ubicati ai piani superiori al piano terra e l'accesso ai locali deve avvenire direttamente dalla pubblica via.

5. I giochi che consentono vincite in denaro, essendo riservati ai maggiorenni, devono essere collocati in area separata ed opportunamente delimitata rispetto ad altri giochi o alle attività di diversa natura praticate nel locale. L'esercente deve prevedere idonea sorveglianza mediante presidio ed è tenuto a far rispettare il divieto di utilizzazione ai minorenni mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido.

6. I locali e le aree destinati al gioco devono rimanere visibili dall'area pubblica. A tal fine, sulle vetrate e in genere su tutti i fori prospicienti l'area pubblica non possono essere installate pellicole che non consentano la piena visibilità dei locali interni. Le stesse prescrizioni devono essere osservate in presenza di eventuali divisori interni o elementi di arredo, anche se necessari per la separazione delle aree di gioco riservate ai maggiorenni. Eventuali insegne, scritte o protezioni dai raggi solari poste sulle vetrate e/o sui fori esterni non possono precludere la visibilità dei locali interni.

7. Ai fini del rilascio della licenza nonché della gestione dell'attività di sala giochi e dell'installazione di giochi, i locali devono essere conformi:

a) alla normativa vigente in materia di barriere architettoniche;

b) alla normativa vigente in materia di inquinamento acustico;

c) alla normativa vigente in materia igienico-sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro;

d) ai regolamenti locali di Polizia Urbana;

e) alla normativa urbanistico-edilizia vigente.

8. Nelle sale giochi i servizi igienici devono essere almeno due (di cui uno riservato agli addetti ed uno al pubblico, accessibile ai disabili); nel caso di sale giochi aventi superficie superiore a mq. 50,00 i servizi per il pubblico devono essere divisi per maschi e femmine, garantendo l'accessibilità ai disabili.

9. I locali devono avere caratteristiche costruttive tali da poter essere convenientemente sorvegliati, in conformità a quanto previsto dall'art. 153 del Reg. di esecuzione del T.U.L.P.S. A tal fine:
- a. i locali e le aree adibite, anche temporaneamente o per attività stagionale, ad attività di gioco, seppur complementare ad altra attività, devono avere caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità delle vie d'accesso o d'uscita;
 - b. le porte o altri ingressi devono consentire l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico; non sono utilizzati per l'accesso ad abitazioni private e sono integralmente visibili dalla strada, piazza o altro luogo pubblico;
 - c. le porte di accesso sono costruite in modo da consentire sempre l'apertura dall'esterno e non sono frapposti impedimenti all'ingresso o all'uscita del locale durante l'orario di apertura dell'esercizio;
 - d. le suddivisioni interne del locale, ad eccezione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico, non sono chiuse da serrature o sistemi di chiusura e sono tali da consentire l'accesso immediato agli ufficiali e agenti di Pubblica Sicurezza che effettuano i controlli ai sensi di legge;
 - e. i vani interni del locale non aperti al pubblico sono identificati mediante targhette (o altre indicazioni anche luminose) apposte alle porte degli stessi con l'indicazione della destinazione (magazzino, ufficio ecc.), così come le vie di uscita del locale medesimo;
10. Presso le postazioni di gioco non possono essere utilizzati elementi di arredo che consentano di sedersi (sgabelli, sedie, panche, ecc.).
11. Sono fatti salvi i titoli abilitativi in essere prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento ed in corso di validità, fermo restando quanto previsto dall'art. 20 del presente Regolamento.
12. Il presente articolo si applica anche per le aperture a seguito di trasferimento:
- a) dell'attività di sale giochi che prevedono la collocazione di apparecchi di cui al comma 6 o 7 lettere a), c) e c-bis) dell'art. 110 TULPS;
 - b) di apparecchi di cui al comma 6 o 7 lettere a), c) e c-bis) dell'art. 110 TULPS in esercizi aperti al pubblico;
 - c) di sale scommesse, sale VLT, sale Bingo, negozi dedicati.

ART. 9 - REQUISITI MORALI

1. Per poter aprire ed esercitare l'attività, il titolare di impresa individuale deve:
 - a) essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 11 e 92 del TULPS;
 - b) rendere dichiarazione con la quale attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6-9-2011 n. 159 . La dichiarazione deve essere sottoscritta con le modalità di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (antimafia).
Per le società la dichiarazione dev'essere resa dai soggetti previsti dall'art. 85 del predetto D.Lgs. 159/2011.
 - c) dichiarare di essere in regola con il pagamento di ogni tassa, imposta o onere verso l'Amministrazione Comunale.
2. I requisiti di cui sopra devono essere posseduti all'atto della presentazione della SCIA e la loro perdita costituisce presupposto per la decadenza.
3. Il Comune effettua gli opportuni controlli con cadenza almeno biennale.
4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di permesso di soggiorno per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea.

ART. 10 - PRESCRIZIONI D'ESERCIZIO E DIVIETI

1. E' ammessa la rappresentanza nella gestione dell'attività da parte di soggetto che abbia i requisiti previsti e che, a tal fine, deve risultare autorizzato.
2. I giochi devono essere leciti e tali da non presentare rischi per l'incolumità degli utilizzatori;
3. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco, di cui all'art. 110, commi 6 e 7, all'interno dei circoli privati e all'esterno dei locali.

4. Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro identifica i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta.

5. Costituisce esercizio non autorizzato dell'attività di sala giochi e/o di detenzione e uso di apparecchi dell'art. 110 TULPS:

a) il superamento dei limiti numerici previsti dalla legge;

b) la realizzazione, pur nel rispetto formale dei limiti numerici, di sale attrezzate, funzionalmente o strutturalmente con accesso separato dall'attività principale e dedicate all'esercizio dell'attività di intrattenimento mediante giochi e congegni.

ART. 11 - ORARI

1. Gli apparecchi automatici di intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del TULPS, previsti all'art. 3, comma, 1 lettera b), punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 del presente Regolamento, in qualunque locale o esercizio si trovino, possono essere messi in esercizio per un massimo di n. 9 ore quotidiane, in fasce orarie individuate, anche diversamente per stagione estive ed invernale, con Ordinanza del Sindaco. Al di fuori di tale fascia oraria devono essere spenti e disattivati.

2. Nell'ambito di tali fasce il titolare della licenza ha facoltà di scegliere il proprio orario di apertura e di chiusura, che deve essere reso noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello visibile all'esterno, anche a locale chiuso, nel quale dovranno essere riportati gli estremi della comunicazione telematica inoltrata al SUAP.

3. Fatta salva l'applicazione delle norme del Codice penale, del Codice civile ed in materia di inquinamento acustico, in caso di necessità, connessa al ricorrente e comprovato disturbo alla quiete pubblica ed inquinamento acustico e nelle altre ipotesi previste dall'articolo 54, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Sindaco dispone con propria ordinanza, anche per singole attività, la riduzione dell'orario di apertura al pubblico delle sale pubbliche da gioco e/o il divieto di utilizzo di apparecchi da gioco rumorosi in particolari orari della giornata.

4. La riduzione dell'orario di cui al comma precedente è disposta dal Sindaco per un periodo di:

a) sette giorni, per la prima volta in cui viene accertato il disturbo alla quiete pubblica;

b) quindici giorni, al secondo accertamento di disturbo alla quiete pubblica nell'arco di un anno decorrente dalla data del primo accertamento;

c) tre mesi, per ogni successivo accertamento al secondo, indipendentemente dall'arco temporale di tale accertamento rispetto al precedente.

TITOLO II

SALE PUBBLICHE DA GIOCO - SALE BILIARDI – SALE GIOCHI – AGENZIE PER LA RACCOLTA DI SCOMMESSE IPPICHE E SPORTIVE - SALE VLT (videolottery) – SALE BINGO – NEGOZI DEDICATI

ART. 12 – APERTURA E TRASFERIMENTO DI SALA PUBBLICA DA GIOCO E SUCCESSIVE VARIAZIONI

1. L'inizio dell'attività di sale pubbliche da gioco di competenza comunale, il loro ampliamento o riduzione di superficie, il trasferimento di sede, il subingresso, la cessazione, la sostituzione e/o variazione numerica per ogni tipologia sono soggette alla presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90, in riferimento all'art. 86 del TULPS, all'art. 19 del DPR n. 616/1977.

2. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività è redatta su apposita modulistica reperibile sul sito www.impresainungiorno.gov.it ed è inviata al SUAP esclusivamente con modalità telematica.

La SCIA è corredata da:

a) relazione descrittiva dei locali, a firma di tecnico abilitato, contenente la dichiarazione del rispetto delle distanze e dei divieti di cui all'art. 8, la superficie totale ed utile degli stessi, la

capienza massima, l'indicazione degli ingressi, delle eventuali uscite di sicurezza e dei servizi igienici;

b) planimetria dei locali in scala 1:100, datata e firmata, che riporti le superfici dei locali, la loro destinazione funzionale e la disposizione degli apparecchi, con particolare riferimento a quelli appartenenti alla tipologia dell'articolo 110, comma 6 e 7, del TULPS ;

c) dichiarazione di un tecnico abilitato attestante la conformità dell'impianto elettrico alle normative vigenti in materia;

d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente l'attestazione del possesso dei prescritti nulla osta, denunce e certificazioni, ove previsti, rilasciati dall'Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli per ogni apparecchio;

e) certificato di prevenzione incendi, ove previsto dalla legge.

3. Il titolare dell'attività di sala giochi di cui all'art. 86 TULPS è tenuto a comunicare la cessazione al SUAP, in via esclusivamente telematica, entro 30 giorni dalla cessazione stessa.

3. Per l'apertura e il trasferimento di agenzie per la raccolta di scommesse ippiche e sportive e per sale dedicate all'installazione di apparecchi o sistemi di gioco VLT (Video Lottery Terminal), di cui all'art. 110, comma 6, lettera b) del TULPS, deve essere ottenuta la prescritta licenza di cui all'art. 88 del TULPS rilasciata dalla Questura, previa presentazione di apposita domanda inoltrata direttamente alla stessa Questura.

4. Il titolare di licenza di polizia rilasciata dalla Questura è comunque tenuto al rispetto dei limiti, condizioni e prescrizioni stabilite dal presente regolamento. Al medesimo, in caso di violazioni alle norme del presente regolamento si applicano le sanzioni stabilite al successivo art. 19, fatte salve eventuali altre sanzioni stabilite dal TULPS o da altre specifiche disposizioni normative.

ART. 13 - ATTIVITA' COMPLEMENTARI

1. Nelle sale giochi è ammessa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande da intendersi come attività meramente accessoria e servente rispetto a quella principale dell'offerta di gioco pubblico.

2. L'inizio dell'attività di somministrazione è subordinata alla presentazione di SCIA al SUAP utilizzando l'apposito portale.

3. La superficie utilizzata per la somministrazione di alimenti e bevande non può essere superiore a 1/4 della superficie complessiva del locale (con esclusione dei servizi igienici e dei locali non accessibili al pubblico).

4. L'accesso all'area di somministrazione non può avvenire da ingresso diverso da quello di accesso al locale in cui si svolge il gioco e l'area di somministrazione non deve essere collocata immediatamente dopo l'ingresso al locale stesso.

5. L'attività di somministrazione può essere svolta unicamente negli orari stabiliti per l'erogazione del gioco e non disgiuntamente dall'attività principale di gioco.

ART. 14 - PRESCRIZIONI E DIVIETI

1. Ai sensi dell'articolo 9 del TULPS le attività di cui al presente Regolamento devono osservare tutte le condizioni stabilite dalle normative vigenti, quelle riportate nella tabella dei giochi proibiti, eventuali prescrizioni che l'autorità comunale ritenga di imporre nel pubblico interesse, nonché – con riferimento a quest'ultimo fine - quelle particolari di seguito elencate:

a) l'obbligo di installare l'apparecchio in posizione tale da non arrecare intralcio al normale funzionamento dell'esercizio e non arrecare disturbo alla quiete pubblica e privata;

b) l'obbligo di collocare in area separata gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S.; l'area, specificamente dedicata, dev'essere opportunamente delimitata, segnalata e controllata e in essa è vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di 18 anni.

c) il divieto d'installare qualsiasi gioco all'esterno dei locali o aree destinate all'attività, con esclusione dei soli giochi per bambini. Questi devono essere collocati in uno spazio adiacente al fabbricato sede dell'attività e non intralciare il pubblico passaggio, nel rispetto di quanto stabilito

dal locale regolamento di occupazione del suolo pubblico;

b) l'obbligo di adottare le necessarie misure per la prevenzione dei rischi e la sicurezza degli ambienti di lavoro, ai sensi della L. 81/2008 e s.m.i.;

e) ove ricorrano le circostanze, dev'essere rispettato il D.M. 16 febbraio 1982 e s.m.i. in materia di prevenzione incendi;

f) Il rispetto delle vigenti norme in materia di inquinamento acustico;

g) l'obbligo di osservare le disposizioni legislative in materia di divieto di fumo.

2. Il titolare di esercizio che detiene giochi di cui all'art. 110 commi 6 o 7 del TULPS all'interno del proprio locale:

a) non può ottenere concessioni per l'occupazione di suolo pubblico;

b) non può ottenere il patrocinio dell'Amministrazione comunale né altre forme di agevolazioni, contributi o benefici previsti da altri regolamenti comunali, seppur attinenti ad iniziative prive di finalità lucrative;

c) non può stipulare contratti di sponsorizzazione e/o accordi di collaborazione riguardanti iniziative e/o eventi dell'Amministrazione comunale e, conseguentemente, non può pubblicizzare la propria ragione sociale, il logo, il marchio, i prodotti in appositi e predefiniti spazi pubblicitari.

TITOLO III INSTALLAZIONE DI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI E ALTRI GIOCHI LECITI IN LOCALI APERTI AL PUBBLICO DIVERSI DA QUELLI DEL TITOLO II

ART. 15 - TIPOLOGIE DI GIOCHI E PRESCRIZIONI GENERALI

1. L'installazione di apparecchi/congegna per il gioco lecito e di altri giochi leciti come individuati al precedente art. 3, comma 1, lett. b) è consentita anche in esercizi aperti al pubblico nei quali non sia prevalente la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.

Si tratta di:

a) esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 86 e/o 88 del TULPS;

b) esercizi diversi da quelli del precedente punto a).

2. La prevalenza è determinata con riguardo alla superficie totale dei locali ove ha accesso il pubblico. La superficie destinata al gioco non può essere superiore ad un quarto della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi.

ART. 16 - DIVIETI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Negli esercizi di cui al presente Titolo devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

a) Non può essere modificata la normale sistemazione o collocazione degli arredi, al fine di trasformare il locale in una vera e propria sala giochi; nè gli stessi possono essere collocati in posizione tale da arrecare intralcio al normale funzionamento dell'esercizio o da causare disturbo alla quiete pubblica e privata;

b) In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali, ad eccezione dei giochi riservati esclusivamente ai bambini. Questi ultimi devono essere collocati in uno spazio adiacente al fabbricato sede dell'attività e non intralciare il pubblico passaggio, nel rispetto di quanto stabilito dal locale regolamento di occupazione del suolo pubblico;

c) gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. devono essere collocati in area separata dai restanti giochi e apparecchi. L'area, specificamente dedicata, deve essere opportunamente delimitata, segnalata e controllata e in essa è vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di 18 anni.

d) devono essere rispettate le norme in materia di inquinamento acustico e di divieto di fumo.

ART. 17 - ADEMPIMENTI PER L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI E ALTRI GIOCHI LECITI

1. E' soggetta a presentazione di SCIA l'installazione, la sostituzione e/o la variazione numerica di apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) e comma 7, lett. a), c), c-bis), c-ter), nonché l'effettuazione di altri giochi leciti, qualora questi siano installati ed esercitati in:

- a) esercizi già autorizzati ai sensi dell'art. 86 e/o 88 del TULPS (bar, ristoranti, ecc.), nei quali non sia prevalente la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
- b) esercizi non autorizzati ai sensi degli artt. 86 e/o 88 del TULPS (giornalari, tabaccherie, altri esercizi di vicinato, ecc.)

2. La SCIA è inviata esclusivamente con modalità telematica al SUAP tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it ed è corredata da:

- a) relazione descrittiva dei locali, a firma di tecnico abilitato, contenente la dichiarazione del rispetto delle distanze e dei divieti di cui all'art. 8, la superficie totale ed utile degli stessi, la capienza massima, l'indicazione degli ingressi, delle eventuali uscite di sicurezza;
- b) planimetria dei locali in scala 1:100, datata e firmata, che riporti le superfici dei locali, la loro destinazione funzionale e la disposizione degli apparecchi, con particolare riferimento a quelli appartenenti alla tipologia dell'articolo 110, comma 6 e 7, del TULPS ;
- d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente l'attestazione del possesso dei prescritti nulla osta, denunce e certificazioni, ove previsti, rilasciati dall'Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli per ogni apparecchio;
- e) certificato di prevenzione incendi, ove previsto dalla legge.

3. Il titolare dell'attività è tenuto a comunicare la cessazione al SUAP, in via esclusivamente telematica, entro 30 giorni dalla cessazione stessa.

TITOLO IV SANZIONI, PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 18 - SANZIONI

1. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al TULPS di cui al R.D. n. 773/1931 sono punite a norma degli artt. 17bis, 17ter, 17quater e 110 del medesimo. Le violazioni al presente regolamento, non disciplinate dal TULPS o da altre disposizioni normative specifiche, sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa da euro 350,00 a euro 500,00, i cui proventi, in conformità a quanto stabilito dall'art. 20, comma 3, lettera d) della L.R. n. 6/2015, saranno destinati prioritariamente ad iniziative per la prevenzione della dipendenza da gioco d'azzardo, o, in alternativa, a finalità di carattere sociale e assistenziale.

2. In caso di recidiva nelle violazioni, è disposta ai sensi dell'art. 10 del TULPS la sanzione accessoria della sospensione dell'attività delle sale giochi autorizzate ex artt. 86 o 88 TULPS, ovvero la sospensione dell'attività principale all'interno della quale sono collocati gli apparecchi automatici da intrattenimento. Nei casi più gravi viene disposta la revoca del titolo o la cessazione definitiva dell'attività. La recidiva si verifica qualora la medesima violazione venga commessa per due volte in un quinquennio, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81.

3. Ferme restando le sanzioni pecuniarie già previste dall'art. 20 della Legge regionale del 27 aprile 2015 n. 6, la sanzione accessoria della sospensione per le violazioni di cui al comma 9 dell'art. 7 è disposta dal Responsabile di Settore competente per un periodo:

- a) di giorni dieci, per la prima volta in cui si verifica la recidiva;
- b) di giorni venti in caso di seconda recidiva;
- c) di giorni trenta per ogni ulteriore recidiva successiva alla seconda.

4. La sanzione accessoria della sospensione per le violazioni dei commi 1 e 2 dell'art. 11 è disposta dal dirigente competente per un periodo:
- a) di giorni tre, per la prima volta in cui si verifica la recidiva;
 - b) di giorni cinque in caso di seconda recidiva;
 - c) di giorni trenta per ogni ulteriore recidiva successiva alla seconda.
5. La sanzione accessoria della sospensione per le violazioni di cui agli altri articoli del presente Regolamento è disposta dal dirigente competente per un periodo:
- a) di giorni uno, per la prima volta in cui si verifica la recidiva;
 - b) di giorni tre in caso di seconda recidiva;
 - c) di giorni quindici per ogni ulteriore recidiva successiva alla seconda.
6. La violazione delle disposizioni concernenti la regolamentazione della distanza dai luoghi sensibili, in ordine all'apertura di nuove sale giochi o scommesse, ferme restando le sanzioni previste dalle specifiche disposizioni normative di settore, nonché le sanzioni pecuniarie relative, comporta la cessazione definitiva dell'attività. La violazione delle disposizioni concernenti la regolamentazione della distanza dai luoghi sensibili, in ordine alla nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo leciti, ferme restando le sanzioni previste dalle specifiche disposizioni normative di settore, comporta la cessazione definitiva dell'esercizio degli apparecchi.
7. Ai sensi dell'art. 110, comma 10, del TULPS, l'esercizio dell'attività sarà sospeso per un periodo di giorni 30 e in caso di reiterazione l'esercizio dell'attività sarà sospeso in forma permanente con l'eventuale decadenza del titolo abilitativo, qualora il titolare di Pubblico Esercizio configuri gli illeciti di cui all'art. 110, comma 9 e 9 bis.
8. Il disturbo alla quiete pubblica, fatta salva l'applicazione delle norme del Codice penale, del Codice civile e in materia di inquinamento acustico, nonché l'articolo 54, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, comporta in caso di particolare gravità e recidiva la sanzione accessoria della riduzione dell'orario di apertura. La sanzione accessoria della riduzione dell'orario di apertura è disposta dal dirigente competente per un periodo:
- a) di giorni tre, per la prima volta in cui si verifica la recidiva;
 - b) di giorni cinque in caso di seconda recidiva;
 - c) di giorni trenta per ogni ulteriore recidiva successiva alla seconda.
9. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni leggi vigenti in materia.

ART. 19 - SOSPENSIONE E REVOCA

1. Le licenze di cui al presente regolamento sono revocate se:
- a) Il titolare (l'imprenditore individuale e, nel caso di società, i rappresentanti legali) perde i requisiti morali;
 - b) Il locale perde i requisiti di sorvegliabilità di cui all'art. 153 del Regolamento d'esecuzione del TULPS;
 - c) Il titolare non osserva il provvedimento di sospensione;
 - d) A carico del titolare sono emessi due provvedimenti di sospensione nell'arco di dodici mesi.
2. Qualora le condizioni indicate nell'elenco di cui al precedente comma si verificano in attività il cui esercizio è assoggettato a SCIA, si applicano i provvedimenti di cui all'art. 19, comma 3, della L. 241/90 e s.m.i..
3. In caso di reiterazione di cui all'art. 8bis della L. 24.11.1981 n. 689, si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività di gioco per sette giorni.
4. Le licenze di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento in caso di abuso nella persona autorizzata, ai sensi dell'art. 10 del TULPS.

ART. 20 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Le prescrizioni relative alla localizzazione e alle distanze di cui all'art. 8 non si applicano agli esercizi già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, salvo quanto diversamente verrà disposto per tali situazioni dalla Conferenza Unificata Stato – Regioni, ovvero dalla Regione Veneto.
2. Per quanto riguarda le disposizioni di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 14, le concessioni di suolo pubblico già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento mantengono la validità in esse indicata. Al loro scadere, le medesime non potranno essere rinnovate se non previa rimozione di tutti gli apparecchi da gioco presenti. Fino alla loro scadenza le concessioni non possono essere ampliate per dimensioni o capienza (aumento dei posti a sedere), arredi, attrezzature, strutture (gazebo, ecc.), ma potranno essere ammesse riduzioni di ampiezza e/o di capienza.
3. I titolari di esercizi commerciali, di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o di qualsiasi altra tipologia che, all'entrata in vigore del presente Regolamento, non detengono alcun gioco tra quelli di cui all'art. 1 e sono titolari di una concessione di suolo pubblico non riportante l'indicazione espressa della data di scadenza, non potranno installare nei propri locali nessuno dei giochi summenzionati, pena la decadenza della concessione medesima.
4. I medesimi esercizi di cui al comma 1 devono adeguarsi:
 - alle disposizioni dell'art. 8, comma 6, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento;
 - alle restanti disposizioni, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
5. Il presente Regolamento si applica altresì alle domande che, seppur pervenute prima della sua entrata in vigore, si trovano a tale data ancora in fase istruttoria.

Art. 21 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio comunale.